

SERVIZIO DI VERIFICA DELLO STATO E SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DELLE STAZIONI DELLA METROPOLITANA DI BRESCIA
CIG B55CFB54EE
Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'Art. 50, comma 1 lett. e), del D.lgs. 36/2023
PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE

Premesso che

- 1) con Determina a contrarre n. 2 del 27/01/2025 Brescia Infrastrutture S.r.l. avviava una procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ai sensi dell'Art. 50, comma 1 lett. e), del D.lgs. 36/2023, come modificato dal D.lgs. 209/24 (d'ora in poi "Codice dei contratti"), per l'affidamento del servizio in oggetto;
- 2) in data 27/01/2025 è stata inviata Lettera d'invito, P.G. 2025U0000341 (agli atti);
- 3) a seguito dell'esperimento della procedura, con verbale del Seggio di gara, P.G. 2025I0000591 del 11/02/2025, è stata proposta aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico **Sebino Security S.r.l.**, con sede legale in Via E. Mattei, 28 - 24040 Madone (BG), C.F. e P.IVA 04561780166;
- 4) l'U.O. Appalti e Contratti ha attivato la procedura di verifica dei requisiti nei confronti dell'operatore economico, al fine di procedere all'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'Art. 17, comma 5, del D.lgs. 36/2023;

Considerato che

- in fase di espletamento della procedura, con comunicazione a mezzo PEC del 04/02/2025, Ns. P.G. 2025E0000456, lo stesso operatore economico comunicava alla Stazione appaltante l'avvenuta fusione per incorporazione all'interno della società controllante, Sebino S.p.A., a far data del 01 febbraio 2025;
- in fase di verifica dei requisiti generali, successiva alla proposta di aggiudicazione, come da verbale P.G. 2025I0001008 del 06/03/2025, a seguito della richiesta presentata alla Provincia di Bergamo, al fine della verifica dell'ottemperanza del rispetto alle norme che regolano gli obblighi di assunzione di persone disabili derivanti dalla legge 68/99, è emerso che l'operatore economico risultava cessato in data 01/02/2024;
- come rilevato nel verbale di cui al punto precedente, dall'interrogazione della Banda Dati Nazionale Antimafia, al fine della verifica dell'assenza di ragioni di decadenza, di sospensione



o di divieto, previste dall'Art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 è emerso che l'operatore economico risultava cessato in data 04/02/2024;

- a seguito delle evidenze di cui sopra, si interrogava la banca dati della Camera di Commercio, acquisendo visura camerale della società Sebino Security S.r.l. datata 28/02/2025, nella quale si rilevava l'avvenuta cancellazione della ditta in data 04/05/2025;
- l'offerta economica presentata da Sebino Security S.r.l. in fase di partecipazione alla procedura di gara, così come la domanda di partecipazione, risultano sottoscritte, come da firma digitale, in data 05/02/2025, ossia in un momento successivo al perfezionarsi dell'incorporazione e, pertanto, formalmente cessata;
- il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza n. 6222 del 06/09/2021, nel trattare una fattispecie analoga a quella in oggetto, condividendo la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21970/2021 sulle conseguenze della fusione societaria, accoglie il ricorso presentato ritenendo legittimo l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione sulla scorta che *"per un verso, al momento della presentazione dell'offerta la società [...] era già cessata e l'offerta formulata senza alcun riferimento alla fusione avvenuta non può considerarsi validamente formulata per conto o in qualità di soggetto facente parte del nuovo centro di imputazione degli interessi"*;
- l'offerta presentata, inoltre, oltre che risultare sottoscritta in data successiva alla cessazione della stessa, risultava correttamente sottoscritta dall'Amministratore Unico dell'operatore economico invitato il quale, tuttavia, benché rientri nel Consiglio di amministrazione della società incorporante, non ha i poteri di rappresentanza necessari a validamente impegnare contrattualmente quest'ultima;
- per le ragioni sopra esposte, deve rilevarsi un vizio di forma insanabile insito all'offerta presentata, in quanto legata ad un soggetto giuridico non più esistente all'atto della presentazione della stessa, come comunicato dalla società medesima nonché comprovato dalle verifiche eseguite;
- non risulta, pertanto, possibile proseguire nella proposta di aggiudicazione in favore di un operatore economico cessato e sulla base di un'offerta presentata successivamente alla cessazione dello stesso.

Tutto ciò premesso, il Responsabile Unico del Progetto

- **dispone** l'esclusione dell'operatore economico Sebino Security S.r.l. (C.F. e P.IVA 04561780166), primo classificato per la procedura in oggetto, risultando al momento della presentazione dell'offerta, formalmente cessato, con conseguente mancanza di imputabilità soggettiva dell'offerta, a nulla rilevando la successione della società incorporante in tutti i rapporti giuridici della società incorporata non essendosi ancora formalizzato alcun vincolo negoziale tra la Stazione appaltante e l'operatore economico;
- **dispone** lo scorrimento della graduatoria, con proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico secondo classificato;



- **dispone** di dare comunicazione all'operatore economico del provvedimento di esclusione ai sensi dell'Art. 90, comma 1 lett. d), del Codice dei contratti.

BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L.

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Andrea Bino